



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASLOCO E ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI, ANCHE MEDIANTE LAVORI DI FALEGNAMERIA, DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE.

Oggetto dell'appalto:

L'oggetto dell'appalto è il servizio di trasloco di mobili, arredi, strumentazione tecnica e altro materiale dall'attuale sede del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte sita in Corso Stati Uniti 45 (piano interrato , garage, piano rialzato, 1 piano) alla sede di via Confienza 10 (I piano, II piano e piano interrato) , nonché i lavori di falegnameria necessari per adeguare i mobili e gli arredi ai nuovi locali, ivi inclusi gli interventi strutturali su quelli relativi alla biblioteca e alla sala di udienza.

I beni oggetto di trasloco, per come indicativamente elencati negli appositi allegati, consistono in:

- arredi ed attrezzature (poltrone, sedie, tavoli, armadi componibili e non, pareti attrezzate, scaffali, scaffalature ed armadi scorrevoli, lampade ecc.). Alcuni arredi sono di pregio.
- Materiale di archivio (faldoni, libri, registri ecc.)
- minuteria, materiale cartaceo in genere, ed altri materiali vari collocabili in scatoloni;
- Materiali informatici (PC, monitor PC, periferiche varie, ecc.).

I lavori di falegnameria, oltre quelli ordinari di sistemazione degli arredi nella nuova sede, consistono nell'adattamento in altezza e larghezza delle librerie esistenti nella attuale biblioteca e nell'ufficio del segretario generale, nonché nell'adattamento dell'arredo della sala udienze con interventi sulla pedana, sulle librerie e sui tavoli.

E' **obbligatorio un sopralluogo** per verificare lo stato degli immobili di partenza, nonché di quello finale del Tribunale Amministrativo.

Importo a base di gara:

L'importo a base di gara è di € 132.425,00 IVA esclusa e comprensivo di tutto il materiale necessario per gli imballaggi, interventi di falegnameria ecc. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 260,00.

L'importo a base di gara, iva esclusa, si compone delle seguenti voci:

Trasloco archivio: € 34.800,00

Trasloco uffici: € 59.000,00

Lavori di falegnameria: € 38.625,00.

Obblighi e responsabilità dell'appaltatore:

L'appaltatore, a fronte dell'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà:

- Eseguire il servizio di trasloco in ottemperanza alle norme e condizioni fissate dal presente capitolato e con tutta la diligenza dovuta, nel senso di assicurare la regolare esecuzione degli stessi;
- Effettuare i lavori di falegnameria prima della data fissata per il trasloco degli uffici.
- Concordare con il TAR il calendario definitivo dei traslochi, da redigere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta scritta del TAR. Tali operazioni dovranno essere precedute da un programma di massima concordato tra l'appaltante e l'appaltatore, da definirsi in tempo utile in base a ragioni tecniche, operative e di opportunità. Orientativamente il trasloco degli uffici avverrà nel mese di agosto 2017, fatta salva la possibilità di avviare il trasloco dell'archivio ed i lavori di falegnameria già nella seconda quindicina del mese di luglio 2017.
- Fornire, con oneri a carico della ditta, tutto il materiale necessario agli imballi, sia del materiale minuto sia del materiale più ingombrante, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - cartoni di varie dimensioni (es. cm. 40X30X30 per libri + fragili, cm. 50X40X35 per materiale leggeri) nonché contenitori adeguati per protezione degli arredi ecc.
 - rotoli di nastro adesivo
 - pluriball per arredi
 - bobine di phon per fragili
 - film estensibile
 - parabordi, etichette ecc.
- Il trasferimento e/o il trasporto del materiale attraverso l'uso di mezzi e attrezzature idonee quali camion, cinghie, elevatori, transpallets, scala elevatore per esterni, paranchi, autogrù ecc. forniti in dotazione agli operatori, volti a consentire uno svolgimento del servizio rapido ed efficiente.
- Il trasloco di mobili ed attrezzature, materiale vario, apparecchiature, ecc. dovrà essere eseguito in modo accurato, comprendendo anche le operazioni di smontaggio e conseguente rimontaggio, riattacchi o fissaggi a parete o pavimento.
- Il trasloco dei beni di pregio dovranno essere trasferiti con particolare cura.
- La Stazione appaltante si riserva di indicare diversa sede di consegna, di parte del materiale oggetto di trasloco, presumibilmente, sempre nell'ambito del territorio del Comune di Torino.
- Raccolta di rifiuti risultanti dalle operazioni di trasporto e/o di beni fuori uso indicati dall'Amministrazione appaltante (quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche ed elettroniche, materiali in metallo, vetro, legno ecc. ...), con trasporto degli stessi presso i centri di smaltimento autorizzati. Per tali attività la ditta Appaltatrice dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge, in particolare dovrà occuparsi della tenuta dei registri di carico/scarico e della compilazione dei FIR (formulari identificazione rifiuti) in quattro copie, di cui una dovrà essere consegnata all'Amministrazione.

Inoltre l'appaltatore dovrà:

- Provvedere all'inscatolamento e alla ricollocazione di circa n. 4000 volumi nonché altro materiale. presente negli attuali locali della biblioteca sotto la direzione del personale del TAR;
- Smontare ed imballare le scaffalature, trasportarle negli ambienti di destinazione finale, curarne il disimballaggio, la distribuzione negli ambienti di destinazione finale, il rimontaggio delle stesse, comprese le eventuali opere di falegnameria che dovranno essere approvate dal referente del Comune, ed ivi incluso lo smontaggio e rimontaggio dell'apparato di micro fonia esistente nella sala udienze.
- Smaltire il materiale di risulta utilizzato per gli imballaggi;
- Nominare un responsabile dei traslochi che sarà il referente per il TAR in grado di far fronte ad ogni imprevisto o esigenza particolare che si dovesse manifestare.
- Rispondere di eventuali danni causati a persone e/o cose nelle operazioni inerenti il servizio.
- Rispettare le norme di legge in merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., come meglio specificato nel presente capitolato.
- Compiere tutte le attività e gli oneri, anche finanziari, inerenti alla richiesta, presso gli uffici competenti, di autorizzazioni e permessi per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (Zone a Traffico Limitato) o Aree Pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco (es. soste in parcheggi a pagamento, occupazioni suolo pubblico, transennamenti ecc. ...), nonché apporre, a proprie spese, la segnaletica di cantiere in conformità alle norme del Codice della Strada negli spazi occupati per l'effettuazione dei traslochi a seguito rilascio permessi necessari da parte dell'Amministrazione competente, con oneri a carico della ditta. Non sarà riconosciuto alcun emolumento per il tragitto dalla sede dell'Impresa alla sede di servizio dell'Amministrazione appaltante e viceversa.
- Effettuare i lavori di falegnameria per adeguare i mobili attualmente in uso alla biblioteca e la sala di udienza e della libreria dell'ufficio del Segretario, ai nuovi locali di destinazione secondo le direttive impartite dal personale del TAR, ferma rimanendo in capo all'appaltatore la responsabilità degli interventi reputati necessari per l'adeguamento degli arredi ai nuovi locali;
- Effettuare i lavori di smontaggio degli archivi mobili esistenti nell'archivio e provvedere a rimontarne uno solo, oltre le scaffalature fisse, secondo le indicazioni del referente del TAR.

L'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore dovrà essere realizzata in maniera efficiente, efficace nonché a perfetta regola d'arte, con riguardo in particolar modo a non intralciare con i beni da trasportare, nemmeno per un breve periodo di tempo, scale e vie di fuga all'interno degli edifici.

Lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere effettuato dall'appaltatore secondo le modalità espone nel presente capitolato.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione ed esecuzione dell'appalto, eventualmente anticipata per posta elettronica, dovrà essere indirizzata all'attenzione del responsabile dell'appalto del TAR.

Tutte le attività oggetto del presente Capitolato, le quali comportano movimentazione/i trasporto e trasloco dei beni mobili dovranno essere svolte dall'appaltatore in consonanza agli accordi presi con il Responsabile nominato dall'appaltante, fermo restando l'impegno a rispettare modalità e temi concordati con il medesimo Responsabile.

Il personale dell'appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni e alle strutture. A tal fine dovrà utilizzare i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata portata, nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi.

- I colli debitamente imballati saranno generalmente, ma non esclusivamente, costituiti dai beni indicati nel paragrafo 1 del presente Capitolato.
- I materiali che l'appaltatore dovrà impiegare per proteggere i beni da trasferire dovranno essere conformi alle disposizioni di legge nazionali e regionali obbligatorie in vigore al momento dello svolgimento delle operazioni.
- Per materiali fragili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, computer, apparecchiature tecniche, video ecc, sarà cura e responsabilità dell'appaltatore provvedere a fornire materiali idonei ad evitare danni e/o avaria ai beni nonché effettuare le operazioni di imballo.

Lo smontaggio

Tale attività dovrà essere prestata a regola d'arte ed in modo tale da preservare i beni da smontare da danni ai materiali (abrasioni, rotture, ecc.) e smarrimenti alle parti ed ai rivestimenti che li compongono. Essa potrà comprendere, ove necessario ai fini dell'imballaggio, facchinaggio e trasporto, lo smontaggio di viti, bulloni, ganci, ecc, che dovranno essere accuratamente riposte e conservate in appositi involucri da accludere agli imballi relativi agli oggetti cui appartengono.

Il trasporto

Il trasporto concernerà i beni di cui al paragrafo 1. Esso dovrà essere svolto impiegando appositi mezzi di trasporto, in numero sufficiente e di portata adeguata, al fine di preservare l'integrità dei beni ritirati.

Le prestazioni di trasporto dovranno essere svolte:

- con personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio;
- fornendo e posando le segnalazioni nei punti prescritti e, comunque, applicando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza;

Non è assolutamente consentito trasportare i beni ed i colli negli eventuali ascensori degli edifici oggetto del servizio, salva diversa esplicita autorizzazione scritta dell'appaltante. In caso di deroga gli ascensori dovranno essere utilizzati osservando i relativi limiti di carico e senza che possa loro essere cagionato danno e/o avaria, della quale comunque risponde l'appaltatore.

Il rimontaggio e il posizionamento dei beni

Dette prestazioni dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte e comprendono la rimozione dei relativi sfridi, il cui smaltimento, comunque, rimane a cura dell'appaltatore.

Il rimontaggio dovrà essere effettuato impiegando correttamente tutti i componenti degli arredi ed oggetti in precedenza smontati.

Il posizionamento degli arredi e di tutti gli oggetti trasportati/traslocati dovrà essere conforme alle indicazioni del Responsabile designato dal TAR e, comunque, essere svolto in modo tale che gli arredi e gli oggetti posizionati non costituiscano pericolo attuale e prospettico per l'incolumità degli utilizzatori.

All'appaltatore è fatto obbligo di segnalare al TAR e qualsiasi rischio concernente il verificarsi di eventi a persone e/o cose negli ambienti in cui sono riposizionati gli arredi e gli oggetti.

I beni precedentemente imballati dovranno essere posizionati all'interno degli scaffali o armadi secondo l'ordine di prelievo e comunque secondo le indicazioni del responsabile del TAR.

L'impianto di fonia dovrà essere rimontato, funzionante, nella sala d'udienza.

I beni che non dovranno essere rimontati dovranno essere sistemati nei locali indicati dal referente del TAR.

Lavori di falegnameria:

E' a carico dell'appaltatore lo smontaggio degli arredi posizionati nella biblioteca e nella sala di udienza e nell'ufficio del segretario, l'eventuale trasporto presso il locale ove effettuare i lavori necessari, e il rimontaggio nei locali di destinazione. Rimane a carico dell'appaltatore quanto necessario, ivi incluso eventuale materiale, per adeguare gli arredi ai nuovi locali.

L'appaltatore, nell'ipotesi di trasporto degli arredi in locali diversi dalla sede del TAR per l'effettuazione dei lavori di adattamento, è responsabile di eventuali danni alle cose oggetto di tale specifico servizio.

Tracciamento delle Prestazioni e delle Attività

Le prestazioni oggetto del servizio di che trattasi dovranno essere tracciate a fini amministrativi e gestionali dall'appaltatore. La tabella seguente correla ciascuna prestazione compresa nel contratto ai documenti indicati nella stessa.

PRESTAZIONE	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Sopralluoghi presso i siti di partenza e di arrivo dei beni da trasferire	Rapportino di sopralluogo controfirmato dall'incaricato del TAR
Fornitura di cartoni e nastri adesivi	Copia della eventuale documentazione attestante l'assolvimento del contributo CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) Rendicontazione materiale utilizzato
Smontaggio delle scaffalature	Rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR
Trasporto dei beni dal sito di partenza a quello di destinazione	Rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR
Rimontaggio e posizionamento delle scaffalature come da indicazioni ricevute dall'incaricato del TAR	Rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR Certificazioni DM 37/2008
Trasporto dei beni dal sito di partenza a quello di diversa destinazione come da indicazioni ricevute dall'incaricato del TAR	Rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR e del responsabile della sede di destinazione.
Lavori di adattamento mobili biblioteca e sala udienza:	
Smontaggio delle scaffalature oggetto di intervento	Rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR

Rimontaggio e posizionamento delle scaffalature e della sala di udienza	Rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR
---	--

L'appaltatore è autorizzato, previa redazione dell'apposito rapportino controfirmato dall'incaricato del TAR, ad allocare presso propri locali, se ritenuto necessario per l'esecuzione degli stessi a regola d'arte, i materiali oggetto di interventi di falegnameria, fatto salvo l'obbligo di riconsegna, con montaggio e sistemazione dei beni mobili da allocarvi all'interno, entro i termini concordati con l'appaltante.

Strumenti ed Attrezzature

La ditta aggiudicataria assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento del servizio. Dovrà, pertanto, garantire la disponibilità anche mediante contratti di locazione o leasing di ogni macchina e attrezzatura necessaria all'esecuzione del servizio. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte. La Ditta dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc.

Gli strumenti in dotazione al personale devono essere perfettamente rispondenti a tutte le disposizioni vigenti in ordine alla sicurezza, agli aspetti sanitari, ambientali ed ogni altro disposto di qualsiasi natura presente od intervento in corso di rapporto.

Il personale in servizio dovrà sempre avere come dotazione base: trapano, avvitatore, unghie e carrello per il trasporto manuale ed ogni altro attrezzo (cacciaviti, chiavi, brugole, pinze, ecc) utile per ordinarie operazioni di montaggio e piccoli interventi di manutenzione. La mancanza ripetuta di detta attrezzatura è elemento condizionante della valutazione complessiva per l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni il personale della Ditta dovrà usare la massima diligenza per evitare qualsiasi danno. Di ogni danneggiamento causato al materiale o ad altre cose ed anche a terzi, è responsabile la ditta appaltatrice di fronte al TAR Piemonte, che è autorizzato a rivalersi per l'intero ammontare del danno anche in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

Danni a Persone o Cose

L'appaltatore assume ogni responsabilità in dipendenza di danni arrecati a persone, beni (mobili e immobili) di proprietà del TAR e/o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni previste, garantendo altresì a mantenere estraneo il TAR per ogni pretesa avanzata da chiunque al riguardo. L'appaltatore è altresì responsabile dell'operato del proprio personale per quanto dallo stesso disposto durante l'espletamento delle prestazioni. A tal riguardo l'appaltatore dovrà presentare, in sede di stipula del contratto, una polizza assicurativa avente le caratteristiche specificate nel disciplinare di gara.

Assicurazione.

L'Impresa si impegna a presentare al TAR Piemonte copia di copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante espressa dicitura che la Stazione Appaltante è da considerarsi "terzo" a tutti gli effetti.

L'assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale unico RCT riferito a persone e/o cose e per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovino nell'ambito di esecuzione dell'appalto (in via esemplificativa ma non esaustiva si intendono compresi anche i danni che vengano provocati a beni mobili e immobili di terzi intendendosi per terzi anche l'Ente appaltante), nonché tutti i danni riconducibili a tutte le tipologie di servizi e attività richieste dal presente capitolato e dal disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia pregiudizio occorso al personale dipendente dell'impresa, durante l'esercizio dei servizi, convenendosi che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto. A tal fine, dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro.

Sarà richiesta l'assicurazione di tutti i mezzi a disposizione dell'Impresa per effettuare i necessari traslochi e l'assicurazione di tutto il materiale trasportato per un valore non inferiore al materiale stesso considerato sempre nuovo di fabbrica, per gli arredi d'ufficio moderni, e pari ad € 2.000.000,00 per quelli antichi e/o in stile, e compensi ed indennizzi per danni arrecati dalle prestazioni all'altrui proprietà. Sarà inoltre a cura e spesa dell'Impresa assuntrice l'appalto, l'eventuale custodia di ogni arredo e/o materiale trasportato, per i quali si renda necessario il temporaneo deposito nei magazzini dell'Impresa stessa. Il materiale ivi depositato dovrà essere sempre coperto da apposita assicurazione fino alla riconsegna nella sede propria. Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente l'Ente in caso di sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o disdetta del contratto.

Deposito cauzionale

L'appaltatore, prima della stipulazione del contratto, dovrà prestare la garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto n. 56/2017. Se la garanzia è prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, la stessa deve contenere l'espressa clausola della ' pronta escussione' a favore dell'amministrazione appaltante.

Si applica l'art. 103 del dlgs 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017.

Pagamenti -

I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento viene effettuato entro 90 giorni dal ricevimento ed accettazione della fattura elettronica. Il pagamento delle fatture è subordinato alla dichiarazione di regolarità del servizio e alla verifica della regolarità contributiva (DURC) riferita al periodo di emissione della fattura. In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento rimarrà sospeso sino alla loro presentazione, e in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta per il periodo di sospensione. Si conviene che, in attuazione di quanto previsto dal D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231, l'Amministrazione provvederà al pagamento secondo quanto stabilito negli atti di gara. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento verrà effettuato a mezzo di accredito a favore dell'Impresa aggiudicataria sull'Istituto di credito che essa è tenuta a comunicare precisando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Nella emissione della fattura e del saldo finale l'aggiudicatario sarà tenuto a riportare il CIG indicato nel bando.

Subappalto

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30%; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di indicarlo in sede di offerta e lo stesso è strettamente disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo

responsabile nei confronti del Comune di quanto subappaltato. Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione del TAR, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il TAR almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il TAR ai sensi della lettera b), trasmetta allo stesso la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione ai servizi da realizzare in subappalto;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle condizioni di preclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017;

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dal TAR in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il TAR abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

l'appaltatore deve praticare, per le attività affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere al TAR, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le attività. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del TAR per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando lo stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la conseguente possibilità, per il TAR, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646 come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il TAR non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Personale – Osservanza delle Condizioni di Lavoro

Per tutte le attività del servizio oggetto del Capitolato, l'appaltatore si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. È onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti assicurativi.

Il TAR si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di richiedere all'appaltatore di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio tra le Parti.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato. Il personale impiegato per l'esecuzione dei lavori deve essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale è destinato; l'idoneità include anche la capacità di comprendere, leggere ed esprimersi in lingua italiana.

Al personale impiegato nei servizi dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.

Durante il servizio il personale impiegato dovrà essere riconoscibile, portare un cartellino di identificazione ed essere dotato di tutti gli strumenti atti a svolgere i compiti assegnati.

Il personale addetto al servizio ha l'obbligo di mantenere la riservatezza circa notizie ed informazioni di tipo privato di cui venisse a conoscenza durante le operazioni di trasloco.

Sono a carico dell'appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, gli obblighi di legge verso il personale dipendente. L'appaltatore è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme in materia di tutela del personale dipendente, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche se il subappalto non è stato autorizzato, per le prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza: 1.delle condizioni normative e retributive; 2.delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.); 3.del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, ecc.).

La sospensione del pagamento cesserà allorché sia accertato che è stato corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre eccezione di sorta all'Amministrazione aggiudicatrice, neanche a titolo di risarcimento danni e di rimborso di interessi.

Continuità del Servizio

Il servizio di trasloco non dovrà subire alcuna interruzione, salvo casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano: sfondamento della strada, nevicata ingente, dissesti stradali, calamità naturali).

Il servizio dovrà essere completato entro i tempi contrattuali indicati in sede di gara, e comunque entro 30 giorni dalla data di inizio.

Controlli, Ispezioni e Collaudo

Il TAR si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

Il collaudo del servizio sarà svolto dal TAR e alla presenza dell'appaltatore. Per ogni attività svolta durante la fase di collaudo sarà verificato il rispetto dei requisiti minimi richiesti nel presente atto e negli atti contrattuali. Qualsiasi disallineamento rispetto a quanto previsto nel presente atto e negli altri atti contrattuali deve essere riallineato dall'appaltatore entro 2 giorni solari dalla segnalazione. Eventuali ritardi nella risoluzione delle difformità segnalate durante il collaudo e il mancato rispetto delle date prefissate per il collaudo stesso comporteranno l'emissione di rilievi sull'appalto. La presenza di difformità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che, a giudizio del TAR, per gravità o numerosità, non consentono lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo, il collaudo sarà dichiarato terminato con esito negativo. Il TAR comunicherà all'appaltatore la nuova data di inizio del secondo collaudo. L'appaltatore si impegna al ripristino delle attività entro i termini necessari all'avvio del secondo collaudo. In caso di 2 collaudi terminati con esito negativo il TAR si riserva di applicare le penali di cui al presente atto e le ulteriori sanzioni previste nel contratto.

Penali

Qualora si verificano gli inadempimenti di seguito precisati, il TAR promuoverà la contestazione degli addebiti in contraddittorio con l'aggiudicatario, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal Referente dell'appaltatore in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, il TAR potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali di seguito specificate ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

Il TAR atteso il risultato della contestazione, potrà applicare, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nel prosieguo.

Le penalità verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso e/o mediante escussione della cauzione, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il TAR intenda eventualmente intraprendere:

1. mancata calendarizzazione del servizio. In caso di mancata predisposizione del calendario definitivo per lo svolgimento del servizio entro il termine previsto nonché in caso di mancata approvazione dello stesso da parte del TAR l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore dello stesso una penale della misura pari all'0,3 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla scadenza stabilita;
2. inadempimenti relativi al rispetto dei termini previsti nel calendario definitivo. In caso di ritardo nello svolgimento del servizio rispetto alla calendarizzazione concordata con il TAR nel calendario definitivo, imputabile all'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore dello stesso una penale di misura pari all'0,3 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle date previste nel calendario definitivo concordato con il Comune;
3. esito negativo di n. 2 collaudi. Qualora n. 2 collaudi di cui al presente atto terminino con esito negativo il TAR si riserva di applicare all'appaltatore una penale pari all' 1 per mille (uno per mille) dell'intero importo contrattuale per ogni giorno solare fino all'esito positivo del collaudo, fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c. nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Mancata presentazione, aggiornamento/integrazione (anche su richiesta del TAR) del Piano di Sicurezza entro i termini assegnati: applicazione penale di € 500,00 e definizione di ulteriore termine per l'aggiornamento dopodiché si provvederà alla rescissione del contratto;
5. Mancata sottoscrizione di eventuali integrazioni al DUVRI nel corso dell'appalto: applicazione penale di € 300,00 e definizione di ulteriore termine per l'aggiornamento dopodiché si provvederà alla rescissione del contratto;
6. Mancata consegna elenco e dati del personale e degli estratti LUL (Libro Unico del Lavoro) a inizio appalto e mancato aggiornamento nel periodo contrattuale: applicazione penale di € 300,00 e definizione di ulteriore termine dopodiché si provvederà alla rescissione del contratto;
7. Mancata esibizione del tesserino di riconoscimento come previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.: richiesta immediata all'impresa di copia del tesserino. In caso di reiterazione, anche se riguardante altri lavoratori, applicazione penale di € 200,00;
8. Mancata comunicazione eventuali infortuni occorsi al personale nel corso dell'attività: applicazione penale di € 500,00 e definizione di nuovo termine per la comunicazione.
9. Sospensione attività da parte della Stazione Appaltante in caso di accertato pericolo imputabile all'Appaltatore (es. utilizzo attrezzature non a norma, mancanza adeguati Dispositivi Protezione Individuale ecc.): applicazione penale di € 400,00 e, nel caso in cui il pericolo imputabile all'impresa persistesse, esecuzione del servizio da parte della Stazione Appaltante tramite altre impresa con costi a carico dell'aggiudicatario inadempiente.
10. Nel caso in cui, in corso di espletamento del servizio, la qualità dei servizi risulti insufficiente, l'Amministrazione, salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, si riserva la facoltà di applicare delle penali la cui entità sarà rapportata alla gravità delle inadempienze. Nei casi in cui i servizi siano prestati in modo parziale e/o non diligente come ad esempio l'accertamento di ritardi reiterati di oltre mezz'ora rispetto all'orario stabilito di inizio, ovvero la ripetuta mancanza dell'attrezzatura minima di base che impedisce l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, ovvero nel caso in cui si accerti che i servizi non siano eseguiti secondo le prescrizioni stabilite negli ordini di servizio, la Stazione Appaltante potrà applicare sanzioni variabili da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 800,00. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della contestazione inviata. L'accettazione della

prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al TAR Piemonte, il diritto all'applicazione della penale. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore.

Qualora il servizio risultasse in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancante o ritardato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all'appaltatore le spese sostenute. Qualora l'ammontare complessivo delle penalità raggiunga 1/10 del prezzo contrattuale globale del servizio, il contratto verrà dichiarato risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della cauzione definitiva e con eventuale richiesta del maggiore danno subito. Le eventuali penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture ovvero rivalendosi sulla cauzione di cui al disciplinare. La stazione appaltante avrà cura, ai sensi della Legge 241/90, di informare la ditta appaltatrice in merito all'eventuale avvio del procedimento inerente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo.

Piano di Sicurezza

A carico della Stazione Appaltante i costi della sicurezza attualmente prevedibili per l'esecuzione dell'appalto, derivanti dal DUVRI allegato alla documentazione di gara e non soggetti a ribasso sono pari a zero. Eventuali costi derivanti da interferenze, individuate successivamente dall'impresa e/o dalla Stazione Appaltante saranno oggetto di opportune comunicazioni fra i Servizi di Prevenzione e Protezione delle parti e saranno tempestivamente computati previa verifica delle interferenze stesse. A carico dell'Impresa i costi per la sicurezza derivanti da obblighi di legge propri dell'impresa (es. fornitura DPI, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, assicurazione, opere provvisorie per la sicurezza ecc.) devono essere indicati nell'offerta e nel Piano di sicurezza. Tali costi devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'attività appaltata nonché rispetto ai prezzi desumibili dai prezziari o da indagini di mercato.

Nei tempi indicati nel disciplinare di gara e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'appaltatore dovrà trasmettere il Piano di Sicurezza contenente:

- Nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della ditta e dei referenti/responsabili dell'attività svolta presso il Tar Piemonte;
- La descrizione analitica delle attività che la ditta svolgerà nelle sedi interessate (il Piano di sicurezza deve opportunamente essere aggiornato qualora le attività dovessero mutare rispetto alle previsioni);
- Le misure di sicurezza adottate dall'appaltatore nella sede oggetto del contratto tenuto conto dei rischi connessi all'attività svolta;
- Elenco dei lavoratori impegnati nell'attività presso il TAR con allegati: - nominativo, matricola, data assunzione, inquadramento, durata e tipologia di contratto - copia degli estratti del Libro Unico del Lavoro relativi ai lavoratori interessati; Nel caso in cui dovesse avvalersi di lavoratori non inseriti nell'elenco iniziale, l'impresa deve fornirne i dati, gli estratti del LUL prima che prendano servizio. La trasmissione dei dati, degli estratti del LUL è obbligatoria indipendentemente dal tipo e dalla durata del contratto applicato. Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori devono essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia riportante le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
- L'organigramma aziendale relativo alla sicurezza (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti Antincendio, emergenza, evacuazione e Primo soccorso, RLS e Medico Competente quando necessario e il numero di telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti del TAR per la sicurezza). Le variazioni all'organigramma devono essere tempestivamente comunicate al TAR.
- Elenco degli eventuali infortuni occorsi nell'ultimo triennio con indicazione della tipologia;
- Elenco analitico e dettagliato, anche se noleggiati, dei mezzi di trasporto, dei macchinari, delle attrezzature e degli strumenti di lavoro, con numero di matricola, proprietà, ecc..., introdotte nella

sede ed utilizzate dalla ditta che “dichiara di assumersi la responsabilità sul loro stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica”.

- L'elenco dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale specifici per le attività in appalto. - Eventualmente la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.

- Le misure adottate al fine di garantire la non interferenza nella sede con altre attività e persone presenti.

Ogni variazione al piano suddetto, che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, deve essere opportunamente segnalata tramite invio di integrazioni scritte che saranno formalmente recepite dal TAR ed inserite nel Piano di sicurezza.

Patto di integrità

L'appaltatore si obbliga a rispettare il patto di integrità allegato agli atti di gara nonché il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e recepimento da parte della Giustizia Amministrativa.

Cessione dell'appalto e cessione di crediti.

Non è ammessa la cessione totale o parziale dell'appalto, né l'eventuale cessione di crediti derivanti dall'appalto.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcun valore nei confronti del TAR; l'Ente appaltante avrà, comunque, il diritto di risolvere il contratto medesimo, di incamerare la cauzione definitiva e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Disposizioni particolari

L'impresa Aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al TAR ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. In particolare:

a) Cessione, fusione, scissione, trasferimento e affitto di azienda: Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, affitto, ecc.) non hanno effetto nei confronti del TAR Piemonte fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice degli appalti.

b) Successione della impresa aggiudicataria In caso di decesso del titolare dell'Impresa aggiudicataria o di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nella società in accomandita, il TAR Piemonte può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto, se non risolta in via bonaria, è competente, in via esclusiva, il foro di Torino.

Comunicazioni e richieste di chiarimenti

Oltre quanto previsto nel disciplinare di gara all'art. 16, sarà consentito ai partecipanti alla gara formulare richieste di chiarimenti sino alle ore 17.00 del giorno 13/7/2017 - per il tramite di posta elettronica all'indirizzo: rbil.to@giustizia-amministrativa.it o indirizzo pec. tarto-segrprotocolloamm@gacert.it

Le risposte ai quesiti posti come indicato al punto precedente saranno tempestivamente fornite e comunicate mediante pubblicazione, così come tutte le ulteriori comunicazioni inerenti la gara tramite il sito istituzionale all'indirizzo seguente :

www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/TribunaliAmministrativeRegionali/torino/index.html
alla cui consultazione si rimanda.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi all'indirizzo mail: rbil.to@giustizia-amministrativa.it.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gaetana Alparone, funzionario, tel. 0115576457- email: g.alparone@giustizia-amministrativa.it

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale di gara si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Igs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni).

ATTI DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELENCO ARREDI N. 2

DUVRI

DISCIPLINARE DI GARA

AUTOCERTIFICAZIONE INERENTE LE DICHIARAZIONI DI RITO

PATTO DI INTEGRITA'

VERBALI DI SOPRALLUOGO

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa NADIA PALMA